

STATUTO
della
“FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO - ENTE FILANTROPICO”

Preambolo

La Fondazione Comunitaria Nord Milano, costituita su impulso della Fondazione Cariplo e per iniziativa dei Fondatori Iniziali locali, opera nella parte Nord della Città Metropolitana di Milano e, segnatamente, nei Comuni compresi nel “Rhodense, Bollatese e Sestese”.

La Fondazione intende contribuire a sviluppare, insieme ad Istituzioni, cittadini, imprese, Enti e Soggetti pubblici e privati, strategie e modelli che siano in grado di comprendere e rispondere ai bisogni delle proprie comunità di riferimento.

La Fondazione rappresenta un patrimonio dei cittadini volto a favorire e supportare lo sviluppo economico, sociale e civile del territorio.

La Fondazione, inoltre, persegue la Filantropia di Comunità, alimentando la cultura del dono e della solidarietà.

Articolo 1 - Denominazione e Sede

1.1. È costituita la “Fondazione Comunitaria Nord Milano - Ente Filantropico”, di seguito anche solo “Fondazione”. Di tale denominazione la Fondazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2. La Fondazione ha Sede Legale in **Rho**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’art. 8.4. del presente Statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 117/2017.

1.3. Delegazioni e uffici potranno essere istituiti per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2 - Scopo e attività

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio della parte Nord della Città Metropolitana di Milano e specificatamente negli ambiti del “Rhodense, Bollatese e Sestese”.

2.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel rispetto dei seguenti principi:

- a. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l’ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;
- b. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed Enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;
- c. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte ed adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare il merito degli stessi;
- d. la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso, nonché Enti con sede od operanti su tale territorio.

- e. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia ed al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività con l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle Istituzioni e degli Enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;
- f. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali;
- g. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza, provvedendo a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

2.3. A tal fine la Fondazione:

- a. seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati ed in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative ed i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 che intende supportare;
- b. promuove la conoscenza dei bisogni del territorio - attuali e in divenire - e la valorizzazione delle potenzialità delle comunità dell'area territoriale di riferimento;
- c. sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;
- d. sollecita donazioni per la costituzione di Fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con soggetti terzi, il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini;
- e. potrà costituire o partecipare ad Enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.

2.4. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri ed i limiti definiti con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2.5. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi di Legge e dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 3 - Patrimonio e Risorse

3.1. Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- a. il fondo di dotazione;
- b. i contributi pubblici e privati, le donazioni, i lasciti testamentari e ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- c. i Fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- d. le rendite ed i proventi derivanti dagli investimenti e dalla gestione del patrimonio;
- e. le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- f. i proventi, i ricavi, le entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- g. le raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

3.2. Il patrimonio dovrà essere gestito per il perseguimento degli scopi statutari con modalità idonee a preservarne il valore, ad ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali ed a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

3.3. La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità, nonché la separazione dalle singole voci di altre proprie attività, anche mediante l'istituzione di Fondi o Patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei Principi Contabili vigenti e del Codice del Terzo Settore.

3.4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta criteri e modalità organizzative interne per:

- a. ottimizzare la combinazione tra redditività e rischio degli investimenti nel loro complesso, attraverso la scelta degli strumenti idonei per qualità, liquidabilità, rendimento e volatilità;
- b. diversificare adeguatamente gli investimenti per contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività, mercati, valute e aree geografiche, beni immobili, materie prime;
- c. assicurare un'efficiente gestione per ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche degli investimenti.

Articolo 4 - Organi, ineleggibilità, decadenza e requisiti

4.1. Sono Organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Comitato Esecutivo, se nominato;
- c. il Presidente e il Vice Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Collegio dei Probiviri;
- f. il Comitato dei Donatori

4.2. Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:

- a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b. i componenti del Parlamento Europeo, del Parlamento Italiano, della Commissione Europea, del Governo Italiano, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di ventiquattro mesi;
- c. gli Assessori ed i Consiglieri della Regione Lombardia, gli Assessori ed i Consiglieri della Città Metropolitana di Milano, gli Assessori ed i Consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di ventiquattro mesi;
- d. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione o nello svolgimento di funzioni ed attività comportanti la gestione di risorse economiche e finanziarie;
- e. coloro che concorrono, quali componenti del Comitato di Nomina, alle nomine degli Organi della Fondazione;
- f. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- g. coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 4.3.** Ciascun Organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.
- 4.4.** Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il componente dell'Organo di Controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'Organo di appartenenza.

Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione

- 5.1.** La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da 11 componenti, incluso il Presidente.
- 5.2.** I componenti del Consiglio vengono nominati inizialmente nell'Atto Costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:
- a. un componente nominato da Fondazione Cariplo;
 - b. otto componenti nominati dal Comitato di Nomina;
 - c. due componenti nominati dal Comitato dei Donatori.
- 5.3.** I componenti del Consiglio durano in carica per tre esercizi; scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere rinominati. Ciascun componente del Consiglio può esercitare un massimo di tre mandati consecutivi.
- 5.4.** In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso:
- a. del Consigliere nominato ai sensi dell'art. 5.2.a., il Consiglio provvede tempestivamente a richiedere a Fondazione Cariplo di nominare il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri componenti del Consiglio;
 - b. del Consigliere nominato ai sensi dell'art. 5.2.b. e art. 5.2.c., il sostituto sarà nominato con le stesse modalità previste per la nomina del componente che deve essere sostituito e resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri componenti del Consiglio.

Articolo 6 - Comitato di Nomina

- 6.1.** Il Comitato di Nomina è composto da:
- a. il Presidente della Fondazione Cariplo;
 - b. il Presidente della Fondazione Fiera Milano;
 - c. il Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Milano;
 - d. il Presidente della Fondazione Lambriana per attività religiose e caritative;
 - e. il Rappresentante dei Comuni del "Bollatese", come individuati nel Regolamento del Comitato di cui al successivo art. 6.3;
 - f. il Rappresentante dei Comuni del "Rhodense", come individuati nel Regolamento del Comitato di cui al successivo art. 6.3;
 - g. il Rappresentante dei Comuni del "Sestese", come individuati nel Regolamento del Comitato di cui al successivo art. 6.3.

Essi rappresentano gli Enti che hanno costituito la Fondazione quali "Fondatori Iniziali".

6.2. Il Consiglio di Amministrazione può integrare il Comitato di Nomina con Enti, Istituzioni o personalità rilevanti del territorio, fino ad un massimo di due. Complessivamente, il Comitato di Nomina non può essere composto da più di nove componenti in carica. Qualora il numero totale di componenti del Comitato di Nomina sia nove, esso deve essere composto da una maggioranza assoluta di Enti e Soggetti privati.

6.3. Il Comitato di Nomina opera sulla base di un Regolamento elaborato e deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

6.4. Il Comitato di Nomina si riunisce per:

- a. effettuare le nomine previste dallo Statuto e assumere determinazioni in ordine alle medesime;
- b. valutare - di norma una volta l'anno - una relazione della Fondazione circa le attività istituzionali e la situazione patrimoniale ed economica, formulando proposte non vincolanti in ordine alla programmazione strategica della medesima.

Articolo 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

- a. stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- b. approva i testi dei bandi, valuta i progetti su proposta delle Commissioni interne, se costituite, e delibera l'erogazione dei contributi;
- c. redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d. delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- e. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Comitato Esecutivo, se nominato;
- f. approva il bilancio sociale predisposto dal Comitato Esecutivo, se nominato;
- g. definisce la struttura operativa della Fondazione;
- h. può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- i. conferisce incarichi professionali;
- j. provvede alle assunzioni e ai licenziamenti del personale dipendente;
- k. sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- l. stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- m. nomina il Segretario Generale, determinandone le funzioni;
- n. nomina tra i propri componenti a maggioranza assoluta, ed a scrutinio segreto, il Presidente e il/i Vice Presidente/i, questi ultimi in numero massimo di due;
- o. nomina i componenti del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e delega al medesimo, se costituito, il compimento di determinati Atti o categorie di Atti;
- p. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- q. amministra il patrimonio della Fondazione, affidando eventuali incarichi anche a soggetti esterni specializzati e professionali;
- r. delibera le modifiche allo Statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;
- s. approva il Regolamento del Comitato di Nomina e del Comitato dei Donatori;
- t. delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;
- u. delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia sia all'estero;
- v. delibera sulla costituzione di patrimoni o fondi destinati;
- w. delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- x. cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

7.2. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, ovvero al Comitato Esecutivo, se nominato, e può nominare procuratori per determinati Atti o categorie di Atti.

Articolo 8 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

8.2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri, con avviso contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento della seduta.

8.3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per tele o video conferenza, tutti i Consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di Controllo.

8.4. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

8.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai Consiglieri presenti come previsto dall'art. 10. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

8.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Articolo 9 - Comitato Esecutivo

9.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo composto da cinque componenti: il Presidente, il Vice Presidente della Fondazione, o entrambi se nominati, dal Consigliere nominato da Fondazione Cariplo e altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

9.2. Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive al Comitato Esecutivo ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega, valutando, sulla base della relazione del Comitato Esecutivo, il generale andamento della gestione.

9.3. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 7, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), r), s), t), u), v), w), x).

9.4. Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sulle attività svolte dal Comitato Esecutivo in esecuzione delle attribuzioni delegate.

9.5. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti o l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. Per quanto non diversamente previsto dal presente Articolo, si applicano le disposizioni del precedente art. 8.

Articolo 10 – Presidente, Vice Presidente, Rappresentanza

10.1. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli Atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5. I Vice-Presidenti sono nominati, in numero non superiore a due, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.

10.6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente anziano. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente anziano, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente, ove nominato, o, in caso contrario, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente o Consigliere più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

10.7. Al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 11- Comitato dei Donatori

11.1. Il Comitato dei Donatori è composto da 9 soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione - secondo i criteri definiti nel Regolamento di cui al successivo comma 11.3- tra le persone fisiche o i soggetti giuridici che maggiormente hanno versato un'erogazione liberale in denaro o in natura, destinata al funzionamento della Fondazione e/o ai Fondi patrimoniali gestiti dalla medesima e/o destinata al Patrimonio della Fondazione.

11.2. Non possono essere, in ogni caso, nominati componenti del Comitato dei Donatori:

- a. i "Fondatori Iniziali";
- b. i componenti del Comitato di Nomina;
- c. i soggetti giuridici e gli Enti sottoposti a controllo pubblico;
- d. i soggetti pubblici, di qualsiasi ordine e grado;
- e. gli Enti controllati e/o con legame subordinato ai componenti il Comitato di Nomina di cui all'art. 6.1;
- f. le persone fisiche che concorrano alle nomine degli Organi della Fondazione.

11.3. Il Comitato dei Donatori opera sulla base di un Regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione che contiene, altresì, i criteri oggettivi e trasparenti per l'individuazione e la classificazione dei soggetti componenti il Comitato e la loro durata in carica.

11.4. Il Comitato dei Donatori si riunisce per:

- a. effettuare le nomine previste dallo Statuto e assumere le determinazioni in ordine alle medesime;
- b. valutare - di norma, una volta l'anno - una relazione della Fondazione circa le attività istituzionali e la situazione patrimoniale ed economica, formulando proposte non vincolanti in ordine alla programmazione strategica della medesima

11.5. Il Segretario Generale cura la tenuta e l'aggiornamento del Libro dei Donatori, depositato presso la Fondazione.

11.6. La qualifica di componente del Comitato dei Donatori viene meno in caso di:

- a. rinuncia;
- b. revoca del Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata, previa audizione dell'interessato ed acquisizione di un parere del Collegio dei Probiviri, ove istituito, nel caso di condotte o di atti che arrechino discredito alla Fondazione.

11.7. Non si applicano gli Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 12 - Segretario Generale

12.1. Il Segretario Generale, se nominato, sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività operative.

12.2. Possono essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

12.3. Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se verbalizzante, sottoscrive la corrispondenza e ogni Atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo nei limiti dei poteri conferiti. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può provvedere all'assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, ed esercitare il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di Legge.

12.4. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 13 - Organo di Controllo

13.1. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

13.2. Se monocratico è nominato da Fondazione Cariplo, se collegiale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dei quali un componente effettivo e uno supplente sono nominati da Fondazione Cariplo, un componente effettivo ed uno supplente dal Comitato di Nomina ed un componente effettivo dal Comitato dei Donatori.

13.3. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Ciascun componente dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di tre mandati complessivi.

13.4. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.6. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

13.8. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore Legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito Registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di Amministrazione.

13.9. L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.10. Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente Statuto in quanto compatibili.

13.11. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni, depositato presso la Sede della Fondazione.

Articolo 14 - Collegio dei Probiviri

14.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti così nominati:

- a. uno dal Comitato di Nomina;
- b. uno dal Comitato dei Donatori;
- c. uno dal Consiglio di Amministrazione.

14.2. Il Collegio dei Probiviri nomina il Presidente tra i propri componenti. Dura in carica per il medesimo numero di esercizi del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente, il sostituto è nominato secondo le procedure per la nomina del componente anticipatamente cessato e dura in carica sino alla scadenza del Collegio.

14.3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Organi della Fondazione, tra la Fondazione ed i Donatori e tra la Fondazione ed i beneficiari delle attività.

14.4. Il Collegio dei Probiviri giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

Articolo 15 - Compensi per le cariche sociali

15.1. Ai Consiglieri ed a chiunque sia componente di un Organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 15.2, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

15.2. All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

15.3. La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di Legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti, come previsto all'art. 14 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 16 - Esercizio Finanziario, Bilancio e Divieto di Ripartizione degli Utili

16.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva, su proposta del Comitato Esecutivo, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella Nota Integrativa.

16.2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 e dell'art. 39 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs 117/2017.

16.3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli Organi Sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 17 - Operazioni straordinarie

17.1 La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo il parere non vincolante di Fondazione Cariplo, con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

Articolo 18 – Scioglimento

18.1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

18.2. In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, della Fondazione, tutti i beni che residuano -esaurita la liquidazione- devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'Art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19 - Norme applicabili

19.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D. Lgs 117/2017 e le altre norme di Legge in materia.

Articolo 20 - Norma transitoria

20.1. Gli Organi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto proseguono il loro mandato fino alla naturale scadenza. Le disposizioni di cui all'art. 4 (Ineleggibilità, decadenza ed esclusione), dell'art. 5 (Consiglio di Amministrazione), dell'art. 6 (Comitato di Nomina), dell'art. 11 (Comitato dei Donatori), dell'art. 14 (Collegio dei Probiviri), si applicano, quindi, a partire dal primo integrale rinnovo dell'Organo a cui si riferiscono, successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto.

Le disposizioni di cui all'art. 13 (Organo di Controllo) entrano in vigore nel momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.